

## Delibera di Assemblea

**Oggetto: Condivisione del progetto per lo sviluppo dell'impianto RTN in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell'impianto esistente di cui al procedimento per il rilascio del Provvedimento unico regionale ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii e della L.R. n.4/2016. Codice progetto: 29/2018.**

### Premesso

- che l'Ente "Consiglio di Bacino Venezia Ambiente" è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che l'art. 15, comma 2 lettera d, della convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali ricadenti Bacino territoriale denominato "Venezia", prevede che il direttore coordini l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;

### Richiamati

- la L.R. 52/2012, ai commi 4 e 5 dell'art. 3, che affida ai Consigli di Bacino l'esercizio in forma associata delle attività di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed inoltre ai sensi del comma 6 esercita tra le altre anche le seguenti attività:
  - o quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e Speciali – DCR n. 30/2015, in particolare le norme tecniche del Piano, art. 8, che indicano la necessità che gli impianti di recupero diano priorità al trattamento di rifiuti urbani provenienti dal bacino territoriale di appartenenza;
- la deliberazione dell'Assemblea del Bacino n. 2 del 14 febbraio 2019 con cui è stato approvato il Piano delle attività 2019/2021 che prevede la redazione del primo documento di programmazione di Bacino, individuando in stretto coordinamento con il Gestore ed utilizzando anche i dati forniti da ARPAV e ISPRA: gli obiettivi quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata e il fabbisogno di impianti di trattamento e recupero del Bacino;
- la deliberazione n. 7 del 19 aprile 2019 con la quale sono state approvate le linee guida di programmazione di Bacino ivi inclusa la valutazione delle necessità impiantistiche in tema di rifiuti indifferenziati, sovvalli ed altre tipologie di rifiuti, tra cui l'Impianto RTN per il trattamento dei rifiuti da spazzamento e spiaggiati oggetto del procedimento per lo sviluppo dell'impianto ai fini del rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 4/2016 a seguito di una richiesta di RIVE Srl e Veritas S.p.A.;

## Considerato

- che con Decreto n. 34 del 28 giugno 2010 del Segretario Ambiente e Territorio la Regione Veneto ha rilasciato A.I.A. all'impianto RTN di inertizzazione di rifiuti pericolosi gestito da Veritas S.p.A. - gestore dei rifiuti urbani nel bacino Venezia direttamente per 34 enti locali e tramite l'affidataria controllata Asvo per i restanti 11 comuni del bacino - con una capacità di trattamento massima pari a circa 30 mila tonnellate di rifiuti/anno;
- che tale autorizzazione ha consentito nel tempo di trattare diverse tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in particolare ceneri/polveri in uscita dagli impianti di depurazione dei fumi dell'inceneritore di rifiuti urbani di Fusina e terre e rocce da scavo non pericolose provenienti da lavori di sbancamento e/o bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera;
- che tale autorizzazione è stata rinnovata d'ufficio, era stato sospeso il ritiro dei rifiuti, e recentemente volturata da Veritas S.p.A. a Rive srl;

## Preso atto

- che nel 2017 Veritas S.p.A. ha sottoscritto con la società RI.VE. SRL costituita all'epoca dalla mandataria Depuracque Servizi srl e da Cosmo Ambiente Srl (mandante) un contratto per l'esecuzione e la realizzazione della concessione per lo sviluppo delle attività dell'impianto RTN, in una prospettiva di medio termine, al fine di conseguire l'obiettivo di aumentare la potenzialità di trattamento dei rifiuti gestiti dal gruppo, in primis i rifiuti urbani derivanti da spazzamento stradale e sabbie;
- che tale contratto decorre dall'01/01/2018 per anni 12, cioè fino al 31/12/2029, con possibilità di concessione per ulteriori 12 anni, cioè fino alla fine del 2041;
- che la domanda di revamping del progetto è stata richiesta da Rive srl in data 23/04/2018, successivamente perfezionata dai soggetti proponenti Veritas S.p.A. e Rive srl in data 06/09/2018 - Codice Progetto 29/2018 attribuito dalla Regione Veneto;
- che la Regione Veneto ha convocato gli enti competenti, ivi incluso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in data 27 marzo 2019 per la discussione del progetto, riconvocando poi in data 17 aprile poiché la seduta precedente era stata annullata per mancanza del numero legale, e per la richiesta di integrazioni ai gestori Veritas S.p.A. - Rive srl;
- ad esito di tale incontro in data 13 maggio 2019 la Regione Veneto ha richiesto le integrazioni alle due società Rive srl e Veritas S.p.A., includendo la condivisione formale del progetto da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

## Considerato

- che detto progetto, così come esaminato dagli uffici del bacino e condiviso con i proponenti in data 20 maggio 2019, consente di privilegiare la prossimità per il recupero dei rifiuti da spazzamento e sabbie da rifiuto spiaggiato (Cer 200303) del territorio del Bacino Venezia, stimati pari a circa 22 mila tonnellate/anno, in ottemperanza all'art. 181, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e all'articolo 8 delle Norme Tecniche di Piano;
- che detto progetto prevede anche il conseguimento di obiettivi di trattamento di rifiuti provenienti dal servizio idrico integrato (sabbie da potabilizzazione e sabbie da depurazione), intercettando così i flussi di rifiuti provenienti da servizi pubblici locali regolati ed affidati al medesimo gestore;
- anche senza il conseguimento dell'EOW, poiché, in attesa dell'approvazione di un apposito decreto ministeriale, si prevede di conferire a recupero i quantitativi di rifiuto Cer 200303

utilizzando il ghiaio ricavato dal trattamento come materiale tecnico ingegneristico per la logistica delle discariche del bacino;

## Preso atto

- che nella Conferenza di Servizi del 15 luglio 2019 per la modifica dell'AIA della discarica di Jesolo, come risulta dal verbale prot. 50573 del 1 agosto 2019 inviato dalla Città Metropolitana in data 2 agosto (ns. prot. 846 del 6 agosto 2019), si fa riferimento alla necessità che il codice CER 191209 (sabbia e ghiaio) da utilizzarsi per le coperture giornaliere complessive e le piste funzionali nei limiti specificati dalla DGR 568/2005 dovrà provenire unicamente dall'impianto di Rive srl, la cui autorizzazione è in corso di istruttoria presso la Regione Veneto;
- che il Consiglio di Bacino nella figura del Direttore ha espresso parere favorevole al Piano Finanziario della discarica di Jesolo proposto da Veritas S.p.A. che comprende anche i quantitativi e relativi risparmi di costi legati all'utilizzo del CER 191209 che proverrà dal soggetto proponente Rive srl;
- che il provvedimento definitivo AIA inerente la discarica di Jesolo "Autorizzazione Integrata Ambientale alla V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza, completamento, riprofilatura e compensazione ambientale della discarica di Piave Nuovo in Comune di Jesolo, in via Pantiera Piave Nuovo. Rinnovo e modifica" è stato assunto con determinazione della Città Metropolitana di Venezia n. 3572 del 09/12/2019;
- che al punto 29 nella determinazione AIA della discarica di Jesolo n. 3572/2019 così è stabilito deciso:

*"I rifiuti utilizzati per la realizzazione delle coperture giornaliere e delle piste funzionali al fronte di coltivazione, codificati con il CER 191209 - minerali (ad esempio sabbia, rocce), consistenti in sabbie e ghiaietto ottenuti dal trattamento di rifiuti inerti e da spazzamento stradale, potranno provenire unicamente dall'impianto di recupero della ditta RI.VE. - Recuperi Industriali Venezia Srl sito presso l'Ecodistretto di Fusina, in fase di autorizzazione";*

## Considerato altresì

- che dalla verifica dei piani finanziari risultano tariffe per il 2018 del CER 200303 (rifiuti da spazzamento) composte da 20,00 €/t di trasporto, 7,00 €/t di stoccaggio e 49,00 €/t per smaltimento per un totale di **€ 76,00**, mentre nel 2019 le tariffe risultano pari a 20,00 €/t di trasporto, 7,00 €/t di stoccaggio e 37,00 €/t per lo smaltimento, per un importo pari ad **€ 64,00**, ovvero 12 euro in meno rispetto al 2018, per effetto del contratto sottoscritto tra RIVE srl e Veritas S.p.A.;
- che la tariffa applicata nei piani finanziari 2019 e confermata dai gestori Veritas S.p.A. e Rive srl, risulta attualmente pari ad 64,00 €/t, comprensiva dei costi di trasporto pari ad 20,00 €/t e rileva che la presenza dell'impianto presso il Bacino Venezia potrà consentire un notevole risparmio rispetto a quanto applicato presso gli attuali impianti fuori regione, poiché l'attuale situazione di mercato è soggetta ad eventi speculativi e, fintanto che l'impianto non viene realizzato, comporta un impatto economico tariffario pari a 118,14 €/t, complessivo di smaltimento e trasporto per il CER 200303 "residui della pulizia stradale";
- ulteriore vantaggio per il comparto veneziano di Veritas sarà, dal momento dell'entrata in funzione dell'impianto, il conseguente risparmio della tariffa di trasporto di € 20,00,

tenuto conto anche degli effetti a decorrere dal 2020 dell'applicazione della nuova regolazione tariffaria adottata da ARERA.

## Visto

- che le integrazioni richieste a Rive srl, a seguito della proroga del 21/06/2019 (prot. 270063), sono state inviate alla Regione Veneto in data 12 agosto 2019;
- che la Regione Veneto ha richiesto ulteriori chiarimenti in data 27 agosto 2019 (prot. 372391) e le integrazioni sono state perfezionate in data 26/09/2019 (prot. 413497);
- che in data 14 ottobre 2019 la Regione Veneto ha convocato per il prossimo 14 gennaio 2020 la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006;
- che in data 4 dicembre 2019 il Comitato VIA ha espresso parere favorevole al progetto in oggetto, confermato dalla Conferenza di Servizi tenutasi in medesima data, parere che ha comportato una prescrizione in ordine all'assunzione di una convenzione da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente o di un'integrazione agli attuali contratti di servizio con i gestori dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani del Bacino Venezia, Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A., al fine di garantire la necessità che gli impianti di recupero diano priorità al trattamento di rifiuti urbani provenienti dal bacino territoriale di appartenenza, ovvero che i gestori si avvalgano dell'impianto di recupero in oggetto per i quantitativi di CER 200303 provenienti dal bacino Venezia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 delle Norme tecniche del Piano Regionale Rifiuti richiamato in premessa;

## Ritenuto

- che le tariffe applicate da Veritas S.p.A. a decorrere dal 2019, come verificate nei Piani Finanziari dei comuni del bacino, sono calcolate a partire dai costi industriali e non di mercato, consentendo di stabilizzarle nell'orizzonte temporale dell'affidamento di Veritas S.p.A. a Rive srl, ed, inoltre, conseguendo contenimenti dei relativi costi di trasporto, oltre che dare priorità all'impianto di recupero di prossimità;
- di condividere il progetto ed in particolare la relazione di sintesi del progetto trasmessa dai proponenti insieme agli altri documenti e secondo le indicazioni emerse dal verbale del 20 maggio u.s., (prot. 661/2019 del 12/06/2019) firmato da tutti i partecipanti in rappresentanza del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e dalle società Rive srl e Veritas S.p.A. ed in atti presso lo scrivente ente, tenendo conto che tutta la documentazione progettuale è disponibile on line al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2018>

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

## L'ASSEMBLEA DI BACINO DELIBERA

1) di condividere, per quanto espresso in premessa ed in esecuzione delle richieste della Regione Veneto, Prot. 186016, il "progetto per lo sviluppo dell'impianto RTN in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell'impianto esistente di cui al procedimento per il rilascio del Provvedimento unico regionale ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii e della L.R. n.4/2016.

*Codice progetto: 29/2018*", come illustrato nella relazione di sintesi trasmessa dai soggetti proponenti Rive srl e Veritas S.p.A. - rilevando che tutta la documentazione progettuale è disponibile on line al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2018> - e come risulta dal verbale del 20 maggio 2019 in atti presso lo scrivente ente e firmato da tutti i partecipanti in rappresentanza del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e dalle società Rive srl e Veritas S.p.A. (prot. 661/2019 del 12/06/2019), limitatamente al recupero dei rifiuti urbani del territorio CER 200303, derivanti dalla raccolta del rifiuto da spazzamento e del rifiuto spiaggiato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 181, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ed all'art. 8 delle Norme Tecniche del Piano citato in premessa;

- 2) di trasmettere il presente atto e il verbale agli uffici della Regione Veneto, dando mandato al Direttore di partecipare alla prossima Conferenza di Servizi del 14 gennaio 2020, confermando la condivisione del progetto stesso da parte dell'ente;
- 3) dare mandato al Direttore di predisporre un addendum al contratto di servizio tra Consiglio di Bacino e i gestori dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani del Bacino Venezia, Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A., al fine di garantire la necessità che gli impianti di recupero diano priorità al trattamento di rifiuti urbani provenienti dal bacino territoriale di appartenenza, ovvero che i gestori si avvalgano dell'impianto di recupero in oggetto per i quantitativi di CER 200303 provenienti dal bacino Venezia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 delle Norme tecniche del Piano Regionale Rifiuti richiamato in premessa;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000 per poter procedere nel rispetto dei tempi procedurali degli uffici regionali.